

Allegato 5 – Schema di fideiussione Bancaria/Polizza assicurativa

REPUBBLICA ITALIANA



“CLUSTER IN SICILIA”

AVVISO PUBBLICO

per la richiesta dell'anticipazione

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
via degli Emiri 45
90135 Palermo

Premesso che:

- a) l'impresa (1) (in seguito indicata per brevità “Contraente”), codice fiscale partita IVA, con sede legale in, rappresentante legale nato a il....., iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. del.... Repertorio Economico Amministrativo, ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45 c.f. 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, “Dipartimento”), una domanda finalizzata all’ottenimento di un contributo sull’Avviso Pubblico relativo all’azione, approvato con D.D.G. n., su un programma di spesa ammissibile di €.....da realizzare nell’unità locale di
- b) con D.D.G. n. del, con le modalità descritte nel Disciplinare allegato al decreto stesso, il Dipartimento ha concesso alla contraente per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di €
- c) ai sensi del punto 4.7 dell’Avviso, è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino al 40% del contributo totale concesso. L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto:

Il/la sottoscritto/a(2), in seguito denominata per brevità (“banca” o “società”) con sede legale in.....via....., iscritta nel registro delle imprese dial n....., iscritta all'albo/elenco.....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato ail.....;
- nato ail.....;
-

nella rispettiva qualità di.....

dichiara:

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento delle Attività Produttive (in seguito indicato per brevità "Ente garantito") per la restituzione dell'anticipazione per la realizzazione del progetto di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €.....(EURO.....), corrispondente alla prima quota di contributo, che dovrà essere maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente garantito alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Banca/Società" si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all' "Ente garantito" la somma complessiva di Euro _____ erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Ente garantito.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia ha la durata di _____ mesi(4) decorrenti dalla data di richiesta dell'anticipo all'Ente garantito salvo eventuali proroghe disposte dall'Ente garantito che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Qualora la scadenza della polizza intervenga prima che siano decorsi i 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, la stessa deve ritenersi rinnovata automaticamente fino a che sia decorso il suddetto termine. Il mancato pagamento del rinnovo e/o il supplemento del premio da parte dell'impresa, non potrà essere motivo di opposizione, per la Società garante per l'eventuale rimborso delle anticipazioni concesse dall'Ente garantito al Contraente.

La fideiussione o polizza è svincolata alla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Ente garantito al Garante.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO, RINUNCE E DEROGHE

La "Banca/Società":

a) s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della "Banca/Società" stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Impresa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del codice civile;

b) accetta di restituire le somme richieste dall'"Ente garantito" con le modalità che verranno indicate nella richiesta di cui al punto precedente;

c) accetta che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte dell'Unità di Monitoraggio e controllo dell'Ente garantito, sulla spesa rendicontata a chiusura progetto. La fideiussione è svincolata automaticamente decorsi 360 giorni dalla trasmissione della documentazione ritenuta completa inerente la rendicontazione finale dell'operazione;

d)rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e a quanto contemplato nell'art. 1955 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre

eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 codice civile nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2;

e) rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Ente garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto si intendono nulle e/o inefficaci.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, in deroga all'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di lettera Raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

E' eletto il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie derivanti di cui al presente atto e ad ogni controversia al quale lo stesso sia collegato.

ARTICOLO 8 – ACCETTAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, l'Ente garantito non abbia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Il Garante DICHIARA

A) di possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.lgs 13/08/2010 n.141 e dell'art.1 della Legge 10/06/1982, n.348 e dell'art. 106 e 107 del D.lgs dell'01/08/1993, n.385

–se Banca di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia.

–di essere inserita nell'Albo delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia sia in regime di stabilimento, sia in libera prestazione di servizi.

–se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

B) di non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

C) di essere autorizzata ad emettere professionalmente garanzie e fidejussioni al pubblico e, in particolare, verso le pubbliche amministrazioni.

Il fideiussore

(Firma autenticata)

Il contraente

(Firma autenticata)

Il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: art. 2 (durata della garanzia e svincolo); art. 3 (pagamento del rimborso, rinunce e deroghe); art. 4 (inefficacia di clausole limitative della garanzia); art. 5 (condizioni della garanzia), art. 7 (foro competente).

Il fideiussore

Note:

(1) Soggetto beneficiario del contributo;

(2) soggetto che presta la garanzia;

(3) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 del D.lgs. N. 385/93 e s.m.i. presso la Banca d'Italia

(4) La durata della polizza va calcolata nel seguente modo: durata del progetto di investimento prevista in sede di presentazione del progetto + 360 giorni successivi alla data di conclusione dell'operazione. Si precisa che la durata dell'operazione è riportata nel disciplinare allegato al Decreto di Finanziamento, e che il termine decorre dall'accettazione del Decreto, previa notifica, da parte del beneficiario.